

N. R.G. 2023/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. Lisa Torresan	Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2023/2013 promossa da:

A srl, rappr. e dif. dal Prof. Avv. _____, dall'avv. _____, nonché dal Prof. Avv. _____, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in _____, giusta procura in calce all'atto di citazione

Parte attrice

contro

B _____, rappr. e dif. dall'avv. _____ del Foro di Padova e dall'avv. _____ del Foro di Venezia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. _____ in Venezia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

C _____, rappr. e dif. dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____ in _____ giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

D _____ ed **E** _____, rappresentati e difesi dagli avv.ti _____, e _____, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in _____

- convenuti-

F _____, rappr. e dif. dagli avv.ti _____, e _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in _____



G

., rappre. e dif dall'avv. 3

in forza di procura generale alle liti

meglio specificata nella comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in V

- TERZE CHIAMATE-

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice:

“voglia l'On. Tribunale adito:

Nel merito in via principale:

respinta ogni avversaria domanda e eccezione, - accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui è causa, condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, in relazione sia al danno emergente sia al lucro cessante, danni da liquidare nella misura minima di € 180.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata fino al saldo;

- con rifusione delle spese e dei compensi di causa;

in via istruttoria e in subordine:

- Ammettersi la prova per testi formulata dall'attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c. sui capitoli 1, 2, 5, 7, 8, 9 e il cap. 11 di pag. 11 non ammessi con l'ordinanza 10.7.2014, con i testi indicati nella stessa memoria;

- ammettersi consulenza tecnica chiesta dall'attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c. a conferma dell'entità del danno patito da A s.r.l., pari all'investimento effettuato, rappresentato dalla somma versata per l'acquisto della partecipazione in I X, pari a complessivi € 180.000,00.

Conclusioni dei convenuti

- respingere le domande attoree in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti;

- accertato e dichiarato che la società A S.r.l. ha promosso il presente giudizio contro i signori B con mala fede e/o colpa grave, condannarsi la società A S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire ciascuno dei predetti convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., del danno da essi subito in conseguenza della lite temeraria promossa dalla società attrice, secondo la misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;

In via istruttoria

- si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, numero 2 e numero 3, c.p.c., non ammesse e/o non assunte;

In ogni caso

- con vittoria di compensi e spese di causa.

Conclusioni della convenuta

C



In via principale nel merito: respingersi ogni avversaria domanda, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Conclusioni di D e E

nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte formulate da A s.r.l., perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in atti;

nel merito, in via riconvenzionale, accertato che A s.r.l. ha agito nel pre-sente giudizio con mala fede, o, in subordine, con colpa grave, condannare la stessa, ai sensi dell'art. 96, comma 1°, c.p.c., a risarcire il conseguente danno ingiustamente provocato ai dottori D ed E, ovvero condannare A s.r.l. al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del 3° comma del medesimo articolo;

nel merito, in via subordinata, nella non creduta ipotesi che il Tribunale accerti la responsabilità ex art. 2395 c.c. dei dottori D ed E,

- quantificare il danno risarcibile in misura corrispondente alla differenza tra il valore patrimoniale delle azioni acquistate, risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2010 di X s.p.a., e il valore, in tesi, effettivo delle stesse, risultante dalla riclassificazione di tale bilancio, e conseguentemente condannare gli stessi al pagamento al più di € 22.466,55, per l'ipotesi estrema che il valore delle azioni, al seguito della riclassificazione del bilancio, risulti pari a zero o negativo;

- in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, condannare F - i. e/o H s.p.a. a pagare direttamente a A s.r.l. quanto dovesse essere riconosciuto in corso di causa a carico del dott. D, o, in subordine, a restituire al dott. D quanto questi dovesse essere condannato a pagare all'attrice all'esito del giudizio, tenendolo quindi indenne e manlevato da ogni avversaria pretesa;

- in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, condannare G s.p.a. a pagare direttamente a A s.r.l. quanto dovesse essere riconosciuto in corso di causa a carico della dott.ssa E, o, in subordine, a restituire alla dott.ssa E quanto questa dovesse essere condannata a pagare all'attrice all'esito del giudizio, tenendola quindi indenne e manlevata da ogni avversaria pretesa; con vittoria di spese, onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Conclusioni di F

In via principale

- respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. D perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e, conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti degli Assicuratori in base alla Polizza, per i motivi di cui in atti;

Nel merito, in via subordinata



- accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza per tutte le ragioni di cui in atti;

Nel merito, in via ulteriormente subordinata

- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori in base alla Polizza:

- a) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. **D** di cui si chiede l'accertamento;
- b) previa detrazione della franchigia pari ad Euro 5.000,00;
- c) entro i limiti del massimale pari ad Euro 250.000,00 sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi sinistri ricadenti nella stessa annualità di Polizza;

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Conclusioni di **G** spa

Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda nei confronti della dott.ssa **E** in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata. Spese, competenze e onorari completamente rifuse.

Nel merito, in via subordinata: Nella resistita ipotesi di accoglimento delle domande attrici nei confronti della D.ssa **E**, ai sensi dell'art. 1) delle Condizioni Particolari, dell'art.8) e dell'art.9) della II^ Sezione della C.G.A., limitarsi il massimale di copertura ad € 83.333,33 con lo scoperto del 10% e con il minimo di € 5.000,00, con esclusione dell'eventuale vincolo di solidarietà. Spese di lite compensate con l'assicurata".

Nel merito in via ulteriormente subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di condanna della dott.ssa **E** limitarsi il *quantum* del risarcimento del danno al solo valore patrimoniale (nominale) delle azioni compravendute pari, al massimo, ad € 22.466,55.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria: come da memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e 3 richiedendo espressamente la chiamata a chiarimenti del CTU sui seguenti punti ai quali non è stata fornita esaustiva risposta, meglio evidenziati nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

Ragioni della decisione

La società **A** srl ha proposto azione ex art. 2395 cc nei confronti di **B**, quali amministratori della società **X** spa (dichiarata fallita con sentenza del 13 giugno 2013), nonché contro **D**, **E** e **C**, quali sindaci della predetta società, allegando di avere acquistato, nel 2011, partecipazioni pari al 7,5 % della società, e di essere stata determinata all'acquisto dalle false informazioni ricevute dagli amministratori all'epoca in carica.



La società X spa si proponeva di gestire pratiche risarcitorie legate prevalentemente all'infortunistica stradale e al risarcimento del danno da *mal practice* medica, raccogliendo, mediante una rete di franchising distribuita nel territorio nazionale, le richieste dei soggetti danneggiati, anticipando gli esborsi per gestire la vertenza, tramite legali e consulenti di fiducia, e pattuendo un corrispettivo pari ad una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.

A fondamento delle proprie domande parte attrice allega che:

- l'ingresso nella compagine societaria avvenne mediante la stipula di due atti di cessione:
 - 1) il primo, in data 16.05.2011, con il quale A srl acquistò dalla società Y srl 3.000 azioni di X (valore nominale di un euro ciascuna), pagando un corrispettivo di euro 100.000,00;
 - 2) il secondo, in data 1.08.2011, con il quale A srl acquistò dalla società Z srl 6.000 azioni di X (valore nominale di un euro ciascuna), pagando un corrispettivo di euro 80.000,00;
- secondo quanto stabilito dalle parti in sede di trattative, il denaro versato da A sarebbe dovuto confluire nel patrimonio di X.
- l'acquisto era avvenuto dopo l'approvazione del bilancio 2010 che, pur dando conto dell'esistenza di alcune tensioni finanziarie, delineava prospettive incoraggianti, essendo stimati circa 93.916.000,00 di ricavi presumibili con riguardo ai risarcimenti del danno relativi alle pratiche sino ad ora raccolte;
- in particolare, per l'esercizio successivo si prevedeva un incremento di affari, pari alla sottoscrizione di circa 300 nuove pratiche al mese.

A srl espone che la reale situazione patrimoniale di X si rivelò ben presto assai diversa rispetto a quanto rappresentato dagli amministratori, e in particolare da B, nella fase delle trattative, ed altresì a quanto descritto nel bilancio 2010 e nella relazione accompagnatoria.

In particolare, l'attrice lamenta le seguenti irregolarità nella redazione del bilancio:

- la voce rimanenze, quale elemento dell'attivo circolante, evidenziava un importo positivo di euro 442.467,00 per "prodotti in corso lavorazione e semilavorati". Si trattava tuttavia un'appostazione formalmente erronea, che aveva ad oggetto costi legati alle pratiche di risarcimento per malasanità, i cui ricavi sarebbero stati incerti nell'*an* e nel *quantum*;
- il bilancio rappresentava inoltre corrispettivi non dovuti, emessi per fatture che vennero stornate nel 2012, per l'importo di euro 91.000,00, oltre IVA;
- gli amministratori non avrebbero accantonato un adeguato fondo rischi, che sarebbe dovuto essere pari ad almeno 85.000,00, nonostante un debito tributario per € 253.937,00.

L'attrice allega quindi che, eliminate le rimanenze ed accantonato un adeguato fondo rischi, il bilancio 2010, anche senza tenere conto delle fatture da stornare, avrebbe dovuto registrare un patrimonio netto negativo,



si da imporre la convocazione dell'assemblea ex art. 2447 cc, con la conseguenza che **A** non avrebbe certamente acquistato le partecipazioni societarie.

Oltretutto, la relazione degli amministratori dava conto di una realtà in forte espansione tacendo, invece, dell'esistenza di sofferenza, data, ad esempio, dalle controversie instaurate da alcuni affiliati delusi, per importi rilevanti.

Infine, contrariamente a quanto assicurato in fase di trattative, il denaro versato da **A** per l'acquisto delle partecipazioni societarie transitò solo temporaneamente nel patrimonio di **X**, venendo ben presto destinato alle società alienanti, tutte riconducibili alla famiglia **W**, di cui faceva parte l'amministratore e altri soci di **X**.

L'attrice espone quindi che la situazione di grave sofferenza di **X** venne in risalto solo nel bilancio 2011, quando, nel corso dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio, si apprese che l'esercizio aveva registrato un risultato negativo di euro 720.535,00.

In tale occasione, **J**, legale rappresentante di **A** srl, nel frattempo divenuto componente anche del CdA di **X**, rassegnò le proprie dimissioni.

La società attrice assume quindi di essere stata indotta ad acquistare la propria partecipazione societaria facendo affidamento su di un quadro della realtà gravemente distorto offerto dagli amministratori. Alla responsabilità degli amministratori si affiancherebbe la responsabilità dei sindaci, per non avere correttamente vigilato sull'operato dell'organo gestorio.

A, facendo valere il pregiudizio immediato e diretto, patito quale socio a seguito dell'illecita condotta delle parti convenute, ha quindi chiesto la condanna dei convenuti a versare in suo favore l'importo di euro 180.000,00, pari ai conferimenti versati per l'acquisto delle partecipazioni.

Si sono costituiti in giudizio gli amministratori, contestando in fatto e in diritto le domande attoree.

Nello specifico i convenuti contestano di avere rappresentato a **J**, legale rappresentante di **A** srl, un quadro difforme rispetto alla realtà.

Assumono che **J**, che viene definito come imprenditore ed investitore esperto, si fosse determinato ad entrare nella compagine societaria di **X** all'esito di un percorso meditato e ponderato, avendo, in particolare, in un primo tempo sottoscritto contratto di affiliazione e, solo successivamente, essendosi proposto di divenire socio di **X**, della quale aveva già avuto modo di conoscere organizzazione interna e funzionamento.

I convenuti allegano infatti che **J**, ancor prima di acquistare le partecipazioni societarie, aveva iniziato a frequentare i locali deputati a sede societaria di **X**, usufruendo di apposita postazione di lavoro, ed altresì ad intrattenere rapporti con gli studi legali che seguivano le pratiche risarcitorie per **X**, avendo quindi avuto la possibilità di conoscere la formula organizzativa ed il *business* della società.



Gli amministratori contestano quindi che l'esame del bilancio possa avere avuto efficacia causale determinante nella scelta di acquistare le suddette partecipazioni.

Assumono che, in ogni caso, non sussisterebbero le irregolarità lamentate da parte attrice, deducendo in ordine alla correttezza dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio 2010, peraltro approvato solo qualche giorno prima della sottoscrizione delle prime partecipazioni societarie, quando **J** aveva già avuto modo di conoscere la situazione della società.

Si sono costituiti anche i sindaci, assumendo la correttezza delle appostazioni denunciate da parte attrice, contestando l'efficacia causale della presunta erroneità del bilancio nella scelta, da parte di **A**, di acquistare le partecipazioni, essendo l'attrice stata resa edotta, prima dell'acquisto, della complessiva situazione societaria e, in ogni caso, contestando qualsivoglia responsabilità, per avere, il collegio sindacale, evidenziato in più occasioni agli amministratori la critica situazione finanziaria in cui versava **X**.

Si sono altresì costituite le compagnie assicuratrici chiamate in causa dai sindaci **D** e **E**.
G ha eccepito il difetto di copertura assicurativa riguardo la posizione di **E**, asserendo che i fatti denunciati sarebbero anteriori alla stipula del contratto.

L'eccezione è stata rinunciata alla prima udienza, celebratasi in data 29.01.2014.

F ha invece eccepito l'esclusione dall'ambito di operatività della polizza delle richieste relative a società con perdite superiore ad un terzo del capitale o con capitale ridotto al di sotto del minimo legale.

H spa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata esclusivamente **F** spa.

Quanto al merito, le terze chiamate si sono associate alle difese dei propri assicurati.

All'udienza del 14.06.2014, il Giudice istruttore, preso atto della rinuncia agli atti di **D** e **E** nei confronti di **H** spa, e dell'accettazione di quest'ultima, ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra **D** e **E** e **H** spa.

La causa è stata istruita mediante assunzione di testimonianze e CTU.

Nella propria comparsa conclusionale, **F** spa ha dato atto di avere ceduto alcuni rami di azienda delle due Branche Italiane riconducibili alla terza chiamata in favore di **I** Mutua Assicurazioni. Non è stato depositato l'atto di cessione, ma solo atto ricognitivo asseritamente proveniente dalla cessionaria (allegato A alla comparsa conclusionale), la quale peraltro non è intervenuta in giudizio.

Si tratterebbe, in ogni caso, di successione a titolo particolare, di talché il processo prosegue tra le parti originarie, ex art. 111 cpc.

* * *

La domanda è infondata.



La società attrice agisce ai sensi dell'art. 2395 cc, invocando la responsabilità degli amministratori per averla indotta ad acquistare le partecipazioni societarie di ~~X~~ rendendo false informazioni sulla complessiva situazione patrimoniale della società. Adduce di avere esaminato il bilancio in sede di trattative, che ella assume essere state condotte dal Dott. ~~B~~ e la circostanza non è oggetto di specifica contestazione.

Viene quindi richiesto il risarcimento di un danno diretto, patito dal socio in ragione delle condotte gestorie denunciate.

Il pregiudizio viene individuato negli esborsi sostenuti per l'investimento, sul presupposto che, qualora la società attrice fosse stata correttamente informata, la stessa non avrebbe mai sottoscritto l'acquisto delle partecipazioni societarie.

Così inquadrata la domanda, deve ricordarsi che l'azione promossa dal socio o dal terzo ex art. 2395 cc ha natura extra contrattuale, essendo quindi onere dell'attore provare la sussistenza della condotta lamentata, la riconducibilità a dolo o colpa degli amministratori ed altresì l'efficienza causale della condotta in relazione alla determinazione del socio di acquistare le partecipazioni societarie.

Nel caso concreto, l'ordine di censure maggiormente significativo riguarda le violazioni di natura contabile. In relazione a tale aspetto, le doglianze di parte attrice si appuntano sul bilancio 2010 e sulla relazione degli amministratori di presentazione del bilancio stesso.

Riguardo la voce "Rimanenze", parte attrice lamenta trattarsi di appostazione formalmente erronea, assumendo che la ridetta voce si sarebbe potuta iscrivere in bilancio quale attivo circolante solo in presenza di un corrispettivo certo.

Nello specifico, parte attrice ritiene difettassero i presupposti per l'iscrizione della voce di rimanenze attraverso la sospensione dei costi sostenuti per le consulenze legali, stante la condizione di incertezza in ordine alla concreta recuperabilità di detti importi, attraverso gli auspicati ma totalmente incerti ricavi. Assume quindi che tali costi (ritenuti in ogni caso assimilabili, per la particolare natura del servizio reso, ai "lavori in corso su ordinazione", anziché ai "prodotti in corso di lavorazione e semilavorati") si sarebbero dovuti far gravare esclusivamente sul conto economico dell'esercizio finanziario sul quale erano sostenuti, salvo poi registrare i ricavi nel momento in cui questi fossero effettivamente certi.

I convenuti sostengono invece la correttezza dell'appostazione, rilevando come l'obbligo di rilevazione delle rimanenze esista anche per le società che gestiscono servizi.

Evidenziano come i principi contabili in materia di lavori in corso su ordinazione consentano, in deroga ai principi generali, di iscrivere la voce valutandola secondo il valore del ricavo, solo se questo sia certo, ma non escludono che, sotto la voce rimanenze, possano essere inseriti anche dei servizi la cui durata non si esaurisce in solo esercizio e che quindi possono produrre ricavi anche in esercizi successivi a quello in cui i costi siano sostenuti.



Precisano inoltre di avere stimato tali rimanenze secondo il criterio del costo e non del presumibile ricavo, secondo principio di prudenza.

Il CTU, cui è stato demandato di valutare la correttezza dell'appostazione sotto la voce "prodotti in corso di lavorazione" anziché sotto la diversa voce di "lavori in corso su ordinazione", pur ritenendo maggiormente corretta l'appostazione "lavori in corso di ordinazione" ha poi precisato che la differente iscrizione non avrebbe prodotto conseguenze significative sul bilancio 2010.

Osserva inoltre il Tribunale che, anche per l'ipotesi in cui le voci rimanenze fossero state erroneamente iscritte dal punto di vista meramente formale, tale erronea iscrizione non avrebbe potuto indurre in errore la società attrice la quale, leggendo il bilancio, aveva tutti gli strumenti per conoscere a quali costi tale voce fosse riferita.

Invero, nella nota integrativa del Bilancio 2010 (doc. n. 7 di parte attrice) , a pag. 11, è espressamente indicato che le voci rimanenze evidenziano pratiche per risarcimenti di malasanità in lavorazione per euro 442.467,00.

È quindi chiara la natura della voce, che non indica i presumibili ricavi ma i costi delle pratiche in lavorazione.

A pag. 20 viene poi specificato che dai dati ricavabili dal programma gestionale *"si evidenziano pratiche raccolte per risarcimento danni stradali, infortuni sul lavoro e malasanità per un valore totale di circa euro 93.916.000 presumibili, che produrranno onorari di circa 20.000.000."*

Poiché per i patrocini da malasanità non è possibile conseguire ricavi prima dei trentasei mesi dalla data di presa in carico, ed essendo l'esercizio 2010 il secondo anno di attività, i dati di cui sopra hanno solo valore indicativo.

Viene quindi specificato: a) che il valore di euro 93.916,00 è quello legato alle pratiche di risarcimento e non necessariamente al ricavo che ne deriverà; b) che comunque tali pratiche avrebbero generato onorari di circa 20.000.000,00; c) che il dato è solo indicativo.

Nella relazione degli amministratori (doc. n. 9) , a pag. 4, è dichiarato in modo inequivocabile che *"i particolari rischi della società sono dovuti al fatto di far fronte ai costi di gestione che riguardano la malasanità senza poter contare sul relativo fatturato."*

La società attrice, che conosceva la tipologia di attività cui era dedicata la società, avendo già intrapreso ad operare nella rete di franchising, avrebbe quindi potuto ben comprendere che i rilevanti importi indicati nell'attivo costituivano ricavi di natura incerta.

Ne consegue che la non corretta appostazione formale in bilancio della voce Rimanenze, anche qualora fosse stata accertata, non si sarebbe tradotta in una falsa informazione sulla situazione societaria tale da incidere causalmente nelle determinazioni della società attrice.

Il CTU, poi, ha prospettato una seconda soluzione, deducendo in ordine alla necessità di espungere integralmente la voce "rimanenze" dal bilancio, in ragione della mancanza di documentazione giustificativa



dei costi sostenuti. Segnatamente, il CTU afferma di non essere messo in condizione di addivenire ad una valutazione in ordine alla corretta classificazione dei costi stessi, dichiarandosi quindi non in grado di accertare e determinare il corretto importo dei costi anticipati e rinviati agli esercizi successivi (pag. 16 CTU).

Tali ultime deduzioni del CTU non possono essere condivise.

Va premesso che non sono state indicate dal Ctu le norme tecniche che imporrebbero di giustificare e documentare, in sede di approvazione di Bilancio, i singoli costi legati alle voci dello stato patrimoniale.

Tale incombenza non risulta imposto dalla disciplina del codice civile in materia di bilancio, essendo del resto possibile rinvenire traccia dei costi sostenuti dalla società mediante l'esame della documentazione ed i libri contabili, che non devono essere allegati al bilancio.

Non si ravvisa, quindi, la violazione di alcun obbligo specifico degli amministratori in relazione alla mancata documentazione, in sede di redazione del bilancio, dei costi sostenuti per ciascuna pratica risarcitoria o dello stato di ciascuna posizione.

Va poi osservato che le conclusioni cui è giunto il CTU, riguardo la seconda delle ipotesi risolutive prospettate, risultano non pertinenti al caso concreto, poiché postulerebbero una contestazione, da parte dell'attrice, non tanto in ordine alla erroneità formale dell'appostazione della voce censurata, nell'attivo del bilancio (appostazione che il Ctu pare ritenere in astratto ammissibile, purché prudentemente valutata), quanto piuttosto in ordine all'effettiva esistenza dei fatti storici rappresentati dalla voce stessa ovvero della sua corretta valutazione.

L'attrice, tuttavia, non contesta la valutazione di congruità della voce né allega l'inesistenza effettiva dei costi ivi indicati, ma ne contesta esclusivamente la formale iscrizione, ritenendo che tali costi, ancorché effettivamente sostenuti, non si sarebbero potuti iscrivere all'attivo, poiché legati a ricavi incerti. Assume quindi che la posta debba essere eliminata *tout court*, in ragione dell'incertezza del ricavo, a prescindere dalla veridicità dei fatti storici ivi sottostanti, e non lamenta la falsità o la non corretta valutazione del dato rappresentato.

Va poi aggiunto che la parte convenuta, nelle osservazioni redatte dal proprio consulente di parte -da ritenersi tempestive poiché mai, prima della bozza di CTU, si era contestata la corretta valutazione degli importi- ha precisato che i costi indicati sotto la voce rimanenze erano dati esclusivamente dalle posizioni risarcitorie già chiuse e non da tutti i costi sostenuti per la gestione delle pratiche, di importo ben maggiore.

Tale assunto risulterebbe dimostrato da un prospetto prodotto quale allegato A) alla CTP, dal quale emerge che, a fronte di costi complessivi per circa 2.600.000,00 euro, è stato iscritto all'attivo il minor importo di euro 442.467,00.

Sul punto parte attrice nulla di specifico ha replicato.



Va infine considerato che parte attrice, nell'ipotesi in cui avesse inteso censurare non tanto la correttezza formale quanto piuttosto il criterio di valutazione della voce in questione, sarebbe anche stata gravata dell'onere probatorio di dimostrare i propri assunti, offrendo adeguati mezzi di prova o comunque svolgendo pertinenti istanze istruttorie al fine di ottenere la documentazione contabile giustificativa degli importi iscritti in bilancio al fine di dimostrarne l'incongruità.

Nulla di ciò è stato fatto nel caso concreto.

In ragione di quanto sin qui esposto, la seconda soluzione offerta dal CTU al primo quesito non può essere condivisa.

Le doglianze inerenti la presunta illegittimità della voce "Rimanenze" rimangono prive di fondamento".

Quanto alla presunta incongruità del fondo rischi relativo ai debiti tributari, deve osservarsi che il CTU, all'esito di un percorso logico e ben argomentato, ha ritenuto che, nell'esercizio 2010, l'importo minimo dell'accantonamento al fondo rischi sarebbe dovuto essere pari ad euro 8.039,68 anziché a 5.750,00, mentre nel 2011 risultava congruo.

Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, è evidente che uno scostamento di nemmeno 3.000,00 euro, che peraltro non comporta conseguenze rilevanti in ordine alle complessive risultanze del bilancio e, in particolare, del valore positivo patrimonio netto, non può ritenersi causalmente idoneo ad influenzare negativamente le scelte di colui che si accinge ad acquistare le partecipazioni societarie.

Quanto alle fatture stornate per euro 91.000,00, quand'anche fosse provata la riferibilità delle stesse a prestazioni non dovute *ab origine*, deve rilevarsi che si sarebbe trattato esclusivamente di 3 fatture, che non possono essere valorizzate come segno di una sistematica condotta fraudolenta. Oltretutto, il complessivo importo delle fatture non può certo ritenersi tale da incidere in modo significativo sulle risultanze di bilancio. Ne consegue che tale condotta, ancorché fosse dimostrata, non potrebbe certo ritenersi idonea ad orientare le scelte di colui che intenda entrare a far parte della compagine societaria.

In relazione alle presunte irregolarità informative in ordine alle operazioni con parti correlate, deve osservarsi che le allegazioni di parte attrice sul punto, nel proprio atto introduttivo, risultano del tutto generiche e non sono state integrate né precisate nelle memorie successive mediante articolazione di adeguati mezzi istruttori. Ne consegue che le stesse non possono che essere considerate come prive di fondamento.

Da ultimo, va osservato che la circostanza che gli importi versati da *A* al momento dell'acquisto della partecipazione siano stati, successivamente, inoltrati alle società riconducibili alla famiglia *W*, è stato giustificato dalla presenza di crediti di queste ultime nei confronti della società *X* spa ne consegue che non paiono sussistere gli atti di distrazione del capitale sociale paventato da parte attrice, la quale era onerata di allegare in modo circostanziato ed altresì di provare che si trattasse di debiti o di rapporti inesistenti (cfr. doc. 15, 16 e 17 di parte attrice).



Chiarito quanto sopra, va ora precisato che le condotte ascritte agli amministratori nella fase di conduzione delle trattative con ~~X~~ (presentazione di ricavi non corrispondenti alle reali aspettative, omissione della pendenza di alcune cause promosse da affiliati delusi) assumono la valenza di *dolus bonus* o comunque di fatti meramente secondari, accessori e di contorno rispetto alle presunte violazioni in materia di bilancio. Ne consegue che, una volta accertata l'infondatezza delle più significative censure inerenti il bilancio e la documentazione contabile della società, le stesse non possono assumere alcuna rilevanza causale in ordine alla determinazione in capo a ~~A~~ di sottoscrivere l'acquisto delle partecipazioni azionarie.

Va quindi esclusa ogni responsabilità in capo agli amministratori di ~~X~~ e, conseguentemente, va esclusa la configurabilità di responsabilità per omesso controllo o vigilanza in capo ai sindaci.

Risultano per l'effetto assorbite le domande di manleva.

La domanda risarcitoria proposta da ~~A~~ srl va, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, rigettata.

Va respinta la domanda proposta ex art. 96 cpc dagli amministratori e dai Sindaci ~~D~~ e ~~E~~, non ravvisandosi, in ragione della complessità delle questioni trattate, e della natura delle difese, i presupposti della colpa grave né malafede invocate.

L'attrice, secondo causalità e soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti convenute ed altresì delle terze chiamate, liquidate come in dispositivo tenuto conto della diversa natura delle difese svolte dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa così provvede:

- Respinge la domanda proposta da ~~A~~ srl nei confronti di ~~B~~, ~~D~~, ~~E~~ e ~~C~~ i in epigrafe indicati;
- Dichiara, conseguentemente, assorbite le domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici;
- Condanna ~~A~~ srl a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite che così si liquidano:
 - o Euro 18.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nei confronti di ~~B~~;
 - o Euro 11.810,00 complessivi per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nei confronti di ~~D~~ ed ~~E~~;
 - o Euro 11.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge nei confronti di ~~C~~.



Sentenza n. 1544/2018 pubbl. il 30/07/2018

RG n. 2023/2013

Repert. n. 3557/2018 del 30/07/2018

- o Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge nei confronti di **F** ;
- o Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge nei confronti di **G** spa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 luglio 2018

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

